



Deliberazione Giunta Regionale n. 557 del 10/12/2020

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

Oggetto dell'Atto:

DGR n.479 del 10.09.2012. Modifiche ed integrazioni.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012, come modificata con DD.G.R. nn. 661/2012, 51/2015, 108/2015 e 682/2016, è stato approvato il disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti della Giunta regionale della Campania;
- b. ai sensi degli artt. 1 e 3 del "Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti della Giunta Regionale della Campania" di cui alla citata D.G.R. 479 del 10/09/2012 e ss.mm.e ii., gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'art. 6 c .1 lettere b) c) d) ed e) del regolamento n. 12/2011 sono conferiti previa pubblicazione di apposito avviso destinato al personale dirigente;
- c. ai sensi dell'art. 4, comma 2, al fine della suddetta valutazione la competente U.O.D. della Direzione Risorse Umane *"...predispone l'elenco degli aspiranti, tenuto conto dell'istruttoria compiuta ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché, per ciascuno, una scheda, riportante gli elementi di cui ai punti c), d), e),f), dell'art. 5, comma 1"*;
- d. ai sensi del 1° comma dell'art. 9, in fase di prima applicazione del Disciplinare *"la predisposizione dell'elenco degli aspiranti di cui all'art. 4, comma 2 viene compiuta da una Commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale..."* (art. 9, comma 1, lett. b)), che, verificato il possesso dei requisiti prescritti, redige, per ciascun candidato, *"una scheda riportante la comparazione degli elementi di cui ai punti c), d), e), f), dell'art. 5, comma 1..."*(art. 9, comma 1, lett. d));
- e. ai sensi del comma 3, dell'art.9, *"con delibera della Giunta Regionale le disposizioni di cui al comma 1 possono essere adottate, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali, anche in futuro, in alternativa a quelle di cui all'articolo 4 comma 2"*;
- f. con successiva D.G.R. n. 108 del 17/3/2015 veniva disposta l'applicazione della procedura prevista dal surrichiamato art. 9 anche ai successivi interPELLI;
- g. ai sensi del terzo comma dell'art. 5 al conferimento degli incarichi dirigenziali *"...si applica il principio di rotazione di cui all'art. 14 della L.R. 11/1991. Ai fini suddetti e in applicazione dei principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 è comunque esclusa la conferma dello stesso incarico per più di una volta."*
- h. ai sensi del 1° comma, lett. a) dell'art. 9 *"avviso di cui al comma 3 è pubblicato anche ai fini dell'accertamento dell'eventuale inesistenza nell'ambito del ruolo della Giunta regionale dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale richiesti, ai sensi di cui all'articolo 3, comma 3, del disciplinare approvato con DGR del 14 febbraio 2012 n. 42"*;
- i. ai sensi del 1° comma, lett. b) dell'art. 9 *"Ai componenti della Commissione, ove esterni all'Amministrazione, è corrisposto un compenso, omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta per la partecipazione, il cui importo sarà quantificato di volta in volta in relazione alla rilevanza delle relative procedure di interpello"*;

RILEVATO CHE

In relazione al succitato disposto di cui al terzo comma dell'art. 5 del disciplinare, il riferimento all'art. 11 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 è da ritenersi superato a seguito dell'intervenuta abrogazione di detta disposizione legislativa ad opera dell'art. 53, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 33/2013 e che la materia della rotazione ordinaria nel conferimento degli incarichi dirigenziali è stata integralmente disciplinata dalla Giunta regionale, con l'adozione, del "Disciplinare recante i criteri per la rotazione del personale dirigente che opera nelle aree a rischio di corruzione nonché dei componenti delle commissioni", approvato con deliberazione di G.R. 158 del 20/03/2018 e s. m. e i.;

CONSIDERATO CHE

Risulta opportuno:

- a. conformare il dettato del terzo comma dell'art. 5 del disciplinare alla sopravvenuta disciplina regionale in materia di rotazione ordinaria;
- b. prevedere che l'indicazione della specifica professionalità e dei requisiti necessari (*professional skills*) per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) del disciplinare, siano contenuti nell'avviso di interpello, previa individuazione degli stessi con le seguenti modalità:
 - b.1 per le strutture apicali previa individuazione con Delibera di Giunta regionale, su proposta degli Assessori preposti alla materia a cui gli incarichi si riferiscono;
 - b.2 per le strutture non apicali, previa individuazione da parte dei medesimi Assessori di eventuali requisiti aggiuntivi rispetto a quelli già definiti con delibera di Giunta regionale n. 682/2016 e ss.mm.e ii., coerenti con l'incarico da assegnare, precisando che in mancanza di detta individuazione restano confermati i requisiti di cui alla citata Delibera;
- c. precisare che restano salvi i professional skills già individuati con le procedure di interpello pubblicate sino alla data di esecutività della presente deliberazione;
- d. determinare in via generale, in ragione dell'imminente avvio delle procedure per il rinnovo degli incarichi dirigenziali ed al fine di prevedere una disciplina generale in materia, garantendo un adeguato contenimento della spesa, il compenso dovuto ai componenti della Commissione, ove esterni all'Amministrazione, prevedendo un compenso fisso per la partecipazione a ciascuna Commissione, nonché un compenso variabile in ragione del numero di istanze pervenute e fissando, altresì, un tetto massimo al compenso erogabile;

RITENUTO

di dover modificare il "Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti della Giunta Regionale della Campania", approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss.mm.e ii., nei sottoelencati punti:

- a. il primo comma dell'art.5 dopo le parole "*sulla base dei seguenti criteri.*" è così modificato:
 - a) *esperienza maturata in incarichi dirigenziali, anche presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, nelle materie oggetto dell'incarico da conferire, nonché quelle maturate in amministrazioni pubbliche estere o nel settore privato in materie attinenti all'incarico da conferire;*
 - b) *titolo di studio ed eventuali specializzazioni ed abilitazioni professionali, coerenti con l'incarico da ricoprire;*
 - c) *valutazioni relative ai precedenti incarichi di funzione dirigenziale, rispetto ai programmi assegnati e ai risultati conseguiti;*
 - d) *valorizzazione dell'innovazione amministrativa;*
- b. all'art. 4 comma 2 ed all'art. 9, comma 1 lett.d), sostituire le parole "*di cui ai punti c), d), e) e f)*" con le parole "*di cui ai punti a), b), c) e d)*" per l'effetto della modifica di cui alla precedente lettera a);
- c. il terzo comma dell'art. 5 dopo le parole "*al conferimento degli incarichi dirigenziali*" è così modificato "*si applica la disciplina prevista dal "Disciplinare recante i criteri per la rotazione del personale dirigente che opera nelle aree a rischio di corruzione nonché dei componenti delle commissioni", approvato con deliberazione di G.R. 158 del 20/03/2018 e s. m. e i.*";
- d. il primo comma, lettera a), ultimo periodo, dell'art. 9 è così sostituito "*a tal fine l'avviso in questione è integrato con l'indicazione della specifica professionalità e dei requisiti necessari (professional skills) per il conferimento degli incarichi, da individuarsi, per le*

strutture apicali, con delibera di Giunta regionale e, per le strutture non apicali, da parte dell'Assessore preposto alla materia cui l'incarico si riferisce o con delibera di Giunta regionale;

- e. il primo comma, lettera b), ultimo periodo, dell'art. 9 è così sostituito *“Ai componenti della Commissione, ove esterni all'Amministrazione, è corrisposto un compenso onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta per la partecipazione così determinato: un importo fisso di euro 200 per la partecipazione a ciascuna Commissione ed un compenso variabile pari ad euro 25 per ogni istanza esaminata indipendentemente dal numero di candidature contenute nell'istanza. In ogni caso il compenso complessivo erogabile a ciascun commissario esterno non potrà, comunque, superare il tetto massimo di euro 3.000”;*

RITENUTO, altresì

a. di dover approvare il testo del *“Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti della Giunta Regionale della Campania”*, coordinato con le modificazioni disposte con le DD.G.R. nn. 661/2012, 108/2015 e 682/2016, nonché con la presente deliberazione;

b. di dover precisare che:

b.1 per le strutture non apicali restano, comunque, confermati, in assenza dell'individuazione di diversi requisiti da parte dell'Assessore preposto alla materia cui l'incarico si riferisce, i professional skills già definiti con delibera di giunta regionale n. 682/2016 e ss.mm.e ii.;

b.2 restano salvi i professional skills già individuati con le procedure di interpello pubblicate sino alla data di esecutività della presente deliberazione;

VISTI

- a. la D.G.R. n. 479 del 10/09/2012;
- b. la D.G.R. n. 661/2012;
- c. la D.G.R. n. 108/2015;
- d. la D.G.R. n. 682/2016

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime,

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

1. modificare il *“Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti della Giunta Regionale della Campania”*, approvato con D.G.R. 479 del 10/09/2012 e ss.mm.e ii., nei sottoelencati punti:

1.1 il primo comma dell'art. 5 dopo le parole *“sulla base dei seguenti criteri:”* è così modificato:

a) esperienza maturata in incarichi dirigenziali, anche presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, nelle materie oggetto dell'incarico da conferire, nonché quelle maturate in amministrazioni pubbliche estere o nel settore privato in materie attinenti all'incarico da conferire;

b) titolo di studio ed eventuali specializzazioni ed abilitazioni professionali, coerenti con l'incarico da ricoprire;

c) valutazioni relative ai precedenti incarichi di funzione dirigenziale, rispetto ai programmi assegnati e ai risultati conseguiti;

d) valorizzazione dell'innovazione amministrativa;

1.2 all'art. 4 comma 2 ed all'art. 9, comma 1 lett.d), sostituire le parole *“di cui ai punti c), d), e) e f)”* con le parole *“di cui ai punti a), b), c) e d)”* per l'effetto della modifica di cui al precedente punto;

1.3 il terzo comma dell'art. 5 dopo le parole *“al conferimento degli incarichi dirigenziali”* è così modificato *“si applica la disciplina prevista dal “Disciplinare recante i criteri per la*

rotazione del personale dirigente che opera nelle aree a rischio di corruzione nonché dei componenti delle commissioni”, approvato con deliberazione di G.R. 158 del 20/03/2018 e s. m. e i.”;

1.4 il primo comma, lettera a), ultimo periodo, dell'art. 9 è così sostituito *“a tal fine l'avviso in questione è integrato con l'indicazione della specifica professionalità e dei requisiti necessari (professional skills) per il conferimento degli incarichi, da individuarsi, per le strutture apicali, con delibera di Giunta regionale e, per le strutture non apicali, da parte dell'Assessore preposto alla materia cui l'incarico si riferisce o con delibera di Giunta regionale;*

1.5 il primo comma, lettera b), ultimo periodo, dell'art. 9 è così sostituito *“Ai componenti della Commissione, ove esterni all'Amministrazione, è corrisposto un compenso onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta per la partecipazione così determinato: un importo fisso di euro 200 per la partecipazione a ciascuna Commissione ed un compenso variabile pari ad euro 25 per ogni istanza esaminata indipendentemente dal numero di candidature contenute nell'istanza. In ogni caso il compenso complessivo erogabile a ciascun commissario esterno non potrà, comunque, superare il tetto massimo di euro 3.000”;*

2. approvare il testo coordinato del “Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti della Giunta Regionale della Campania”, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
3. precisare che per le strutture non apicali restano, comunque, confermati, in assenza dell'individuazione di diversi requisiti da parte dell'Assessore preposto alla materia cui l'incarico si riferisce, i professional skills già definiti con Delibera di giunta regionale n. 682/2016 e ss.mm.e ii.;
4. precisare che restano salvi i professional skills già individuati con le procedure di interpello pubblicate sino alla data di esecutività della presente deliberazione;
5. di trasmettere il presente atto ai componenti della Giunta regionale, agli Uffici di Gabinetto del Presidente, ai Direttori Generali, ai Responsabili degli Uffici Speciali, all'Autorità di Audit, ai Responsabili delle strutture di Missione ed agli Uffici competenti per la pubblicazione sul B.U.R.C. e nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania

**Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale
ai dirigenti della Giunta regionale della Campania.**

Capo I – Disposizioni generali

ART. 1

Campo di applicazione

1. Il presente disciplinare si applica, salva diversa prescrizione, a tutto il personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Giunta o dipendente di ruolo della Giunta regionale della Campania alla data di scadenza della presentazione delle candidature di cui all'articolo 4, di seguito indicata come "Amministrazione", ai fini del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui agli articoli 6, comma 1, lett. b), c), d) ed e), e 40, comma 1, del Regolamento del 15 dicembre 2011 n. 12, ad eccezione di quelli conferiti ai sensi dell'articolo 37 del medesimo Regolamento.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al disciplinare approvato con DGR del 14 febbraio 2012, n.42.

ART. 2

Principi e finalità

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono attribuiti in relazione alla finalità di assicurare il migliore funzionamento, di accrescere l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane; gli stessi sono tesi ad assicurare il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione.
2. I criteri di conferimento degli incarichi, attribuiti ai sensi del presente disciplinare, tengono conto delle condizioni di pari opportunità.

ART. 3

Pubblicità

1. L'Amministrazione, in recepimento di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, rende conoscibili i posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, in considerazione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione, da ricoprire tramite la pubblicazione, anche mediante il sito istituzionale dell'Amministrazione, e provvede all'interpello del personale dirigente di cui all'articolo 1 dell'Amministrazione, mediante apposito avviso, con indicazione dei posti che si intende ricoprire, con l'indicazione del trattamento economico, delle specifiche professionalità richieste, e delle modalità di presentazione della domanda.

ART. 4

Procedura di conferimento degli incarichi

1. I dirigenti interessati agli incarichi di funzione dirigenziale da attribuire possono presentare la propria candidatura entro il termine perentorio fissato nell'avviso, autocertificando, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, il possesso degli elementi di valutazione prescritti nell'avviso.

2. Le domande, redatte sul modello allegato all'avviso di cui all'articolo 3, corredate da un curriculum professionale aggiornato, sono inoltrate alla competente UOD della Direzione Generale per le Risorse Umane che, verificata l'ammissibilità delle stesse, predispone l'elenco degli aspiranti, tenuto conto dell'istruttoria compiuta ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché per ciascuno, una scheda, riportante gli elementi di cui ai punti a),b),c), d), dell'art. 5, comma 1 .

3. All'esito dell'istruttoria di cui al comma 2, la Giunta regionale delibera il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento n. 12 del 2011.

ART. 5

Conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale

1. Ferma restando l'applicazione dei principi in materia di responsabilità dirigenziale, il conferimento degli incarichi in armonia con i principi di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del Dlgs n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, ha luogo a seguito di una valutazione complessiva, sulla base dei seguenti criteri:

- a) esperienza maturata in incarichi dirigenziali, anche presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, nelle materie oggetto dell'incarico da conferire, nonché quelle maturate in amministrazioni pubbliche estere o nel settore privato in materie attinenti all'incarico da conferire;
- b) titolo di studio ed eventuali specializzazioni ed abilitazioni professionali, coerenti con l'incarico da ricoprire;
- c) valutazioni relative ai precedenti incarichi di funzione dirigenziale, rispetto ai programmi assegnati e ai risultati conseguiti;
- d) valorizzazione dell'innovazione amministrativa.

2. Gli incarichi dirigenziali, nel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, possono essere conferiti anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando, o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, entro i limiti indicati all'articolo 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché della finalità di valorizzazione della pluralità di esperienze professionali, al conferimento degli incarichi dirigenziali si applica la disciplina prevista dal "Disciplinare recante i criteri per la rotazione del personale dirigente che opera nelle aree a rischio di corruzione nonché dei componenti delle commissioni", approvato con deliberazione di G.R. 158 del 20/03/2018 e s. m. e i.";

ART. 6

Conferimento d'ufficio degli incarichi

1. Ai dirigenti, anche non di ruolo, cui sia già affidata la titolarità di uffici dirigenziali, su richiesta dell'organo di vertice politico, in fase di prima applicazione del presente disciplinare o in caso di motivate ragioni organizzative, possono essere attribuiti, dalla Giunta regionale incarichi *ad interim* della titolarità di uffici dirigenziali non attribuiti, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile sino a che non cessino le suindicate ragioni organizzative.

ART. 7

Oggetto e durata degli incarichi

1. La durata degli incarichi di cui al presente disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del Regolamento n. 12 del 2011, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di anni cinque, ed è rinnovabile per una sola volta. La durata dell'incarico può essere inferiore ai tre anni ove coincida con il conseguimento del limite di età anagrafica per il collocamento a riposo in base alle vigenti disposizioni legislative ovvero in relazione a processi di riorganizzazione dell'Amministrazione.
2. L'oggetto dell'incarico è contenuto nel provvedimento di conferimento dell'incarico stesso.

ART. 8

Revoca

1. La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza originaria può avvenire:
 - a) ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) nei casi previsti dall'articolo 22, comma 3, del CCNL Area della dirigenza 1998/2001 del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) negli altri casi previsti da disposizioni normative o contrattuali.

Capo II – Disposizioni finali e transitorie

ART. 9

Disposizioni finali e transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente disciplinare, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi del Regolamento 12/2011, si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) l'avviso di cui all'articolo 3 è pubblicato anche ai fini dell'accertamento dell'eventuale inesistenza nell'ambito del ruolo della Giunta regionale dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale richiesti, ai sensi di cui all'articolo 3, comma 3, del disciplinare approvato con DGR del 14 febbraio 2012, n. 42; a tal fine l'avviso in questione è integrato con l'indicazione della specifica professionalità e dei requisiti necessari (professional skills) per il conferimento degli incarichi, da individuarsi, per le strutture apicali, con delibera di Giunta regionale e, per le strutture non apicali, da parte dell'Assessore preposto alla materia cui l'incarico si riferisce o con delibera di Giunta regionale;
 - b) la predisposizione dell'elenco degli aspiranti di cui all'articolo 4, comma 2, viene compiuta da una Commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione. La Commissione è composta, di volta in volta, da tre o cinque componenti, in possesso di adeguate competenze. Nel decreto istitutivo è altresì affidata la funzione di Presidente della commissione ad uno dei componenti della stessa. Ai componenti della Commissione, ove esterni all'Amministrazione, è corrisposto un compenso onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta per la partecipazione così determinato: un importo fisso di euro 200 per la partecipazione a ciascuna Commissione ed un compenso variabile pari ad euro 25 per ogni istanza esaminata indipendentemente dal numero di candidature contenute nell'istanza. In ogni caso il compenso complessivo erogabile a ciascun commissario esterno non potrà, comunque, superare il tetto massimo di euro 3.000;

c) la eventuale candidatura presentata da ciascun dirigente deve riferirsi ad un massimo di tre incarichi, fermo restando che le candidature presentate non configurano un vincolo ai fini delle determinazioni della Giunta relative al conferimento degli incarichi;

d) la Commissione, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dalla competente struttura della Direzione Generale per le Risorse Umane che verifica l'ammissibilità delle domande, predispone l'elenco degli aspiranti, all'esito dell'istruttoria compiuta ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti, redigendo per ciascuno, una scheda, riportante la comparazione degli elementi di cui ai punti a), b), c), d), dell'articolo 5, comma 1, a supporto delle determinazioni della Giunta, nonché l'attestazione dell'eventuale inesistenza, nell'ambito del ruolo della Giunta Regionale, delle professionalità richieste, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disciplinare approvato con DGR del 14 febbraio 2012, n. 42;

e) conseguentemente alle attività di cui alla lett. d), la Giunta regionale delibera il conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento n. 12 del 2011;

2. In fase di prima applicazione del presente disciplinare, nell'attuazione del principio di rotazione di cui all'articolo 14 della L.R. 11/1991 si fa riferimento alla materia trattata nell'incarico ricoperto nel previgente ordinamento, salve restando particolari esigenze di funzionalità dell'attività amministrativa connesse al raggiungimento di obiettivi attinenti alle priorità del programma di governo o alla necessità di garantire il rispetto di impegni assunti nei confronti dell'Unione europea o del governo nazionale;
3. Con delibera della Giunta Regionale le disposizioni di cui al comma 1 possono essere adottate, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali, anche in futuro, in alternativa a quelle di cui all'articolo 4 comma 2;
4. Dalla data di entrata in vigore del Regolamento n. 12 del 2011, sono prorogate le funzioni dirigenziali relative agli incarichi dirigenziali attribuiti durante la vigenza del precedente ordinamento, per un periodo non superiore a novanta giorni, sino al completamento delle procedure da avviare, ai sensi del presente disciplinare, per il conferimento degli incarichi derivanti dalla nuova organizzazione degli uffici, nel caso in cui le suddette procedure non risultino concluse alla medesima data.